



AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO

Comuni di:

**Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto,
Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega
di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago,
Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San
Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia,
Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto**

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI TUTELA MINORILE
NELL'AMBITO DEL DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO

**CONTRATTO PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI TUTELA MINORILE E ISTITUZIONE DEL NUOVO
SERVIZIO "PROTEZIONE E TUTELA MINORI"
GESTITO DALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
- DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO -**

PREMESSO

che il D.P.R. 616/77 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla pubblica amministrazione", cita in particolare all'art. 23 gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie;

che l'art. 2 della L.R. n. 5/1996 prevede la gestione unitaria dei servizi sociali e ad elevata integrazione sociosanitaria in ambiti territoriali omogenei coincidenti con il Distretto Socio-Sanitario, polo unificante di tutti i servizi sanitari, sociosanitari e sociali (L.R. n. 56/94, art. 22);

che l'art. 130, comma 3, della L.R. 11/2001 prevede che la Giunta Regionale allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria promuove la delega da parte dei Comuni alle U.L.SS. delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

visti l'art. 19 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali" e l'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 569 del 11/03/2008 "Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore";

viste la DGR n. 2430 del 31.07.2007 e la DGR 675 del 18.03.2008 con le quali la Regione Veneto, nel definire i criteri di riparto dei contributi regionali ai Comuni in materia di inserimenti residenziali dei minori, ha inteso promuovere la forma associata della spesa, oltre che la gestione tecnica della tutela minori;

vista la DGRV 2416 08.08.2008, Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti - Allegato A.

La promozione della delega o della gestione associata delle funzioni sociali rivolte alla protezione e tutela dei minori (sia da un punto di vista tecnico che economico) è stata un obiettivo fortemente sostenuto negli ultimi provvedimenti regionali di riparto del fondo sociale (DGR 675/2008; DGR 2430/2007) e per le ragioni sopra esposte rimane un obiettivo portante dell'azione regionale. Va sottolineato come alla delega (o alla gestione associata) delle funzioni non deve corrispondere anche una delega delle funzioni di programmazione e verifica. La titolarità rimane in capo all'ente locale, che si fa carico e continua a farsi carico dei suoi bambini e ragazzi. "(omissis)... è opportuno non disgiungere la responsabilità di definizione dei singoli progetti quadro dalla responsabilità di gestione economica che tali decisioni comportano".

vista la DGR n 4588 del 28/12/2007 "Linee di indirizzo per la definizione delle attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.)" quale porta di accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari per le persone in stato di bisogno sociosanitario complesso e per i minori che richiedono particolari interventi di protezione e tutela, che richiedono un coordinamento interistituzionale ed una integrazione delle risorse;

visto il verbale della già Conferenza dei Sindaci, ora Comitato dei Sindaci dell’Azienda Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo del 14 dicembre 2016 con il quale è stato espresso il consenso unanime all’avvio delle procedure necessarie per la realizzazione della delega tutela minorile.

TRA

I Comuni del Distretto Pieve di Soligo: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto

e

l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: OGGETTO

I Comuni afferenti al Distretto Pieve di Soligo: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto, **delegano** all’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana” Distretto Pieve di Soligo, le funzioni tecniche, amministrative ed economiche in materia di tutela dei minorenni di età compresa tra i 0 e i 18 anni e fino ai 21 anni, quando lo dispone l’Autorità Giudiziaria, come previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23, lett. C: (*“interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”*) e dalla L. n. 184/83 art. 4 e successive integrazioni e modifiche in materia di affidamento familiare.

La delega viene esercitata secondo i seguenti indirizzi:

- 1) i Comuni, rappresentati dai rispettivi Sindaci, mantengono la titolarità delle funzioni in materia di tutela ai sensi di legge e pertanto forniscono in sede di Comitato dei Sindaci gli indirizzi politico-amministrativi e ne esercitano la vigilanza ed il periodico controllo, secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti;
- 2) i rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione tra Comuni e Azienda Ulss avranno come riferimento il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, coadiuvato dai servizi preposti;
- 3) i referenti per la gestione della convenzione di delega sono i Responsabili individuati da ciascun Comune, e per l’Azienda Ulss il Direttore del Distretto Sociosanitario e il Direttore dell’Unità Operativa Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori;
- 4) l’Azienda Ulss n. 2 - Distretto Pieve di Soligo provvede ad assicurare l’espletamento delle funzioni di delega costituendo e gestendo l’Equipe Tutela Minori che afferisce strutturalmente e funzionalmente all’UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto Pieve di Soligo;

- 5) i rapporti, il monitoraggio, la verifica relativamente allo stato di attuazione della convenzione di delega saranno periodicamente monitorati dal Gruppo Interistituzionale Comuni – Azienda Ulss (G.I.C.U.) all'uopo costituito.

Art. 2: FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA

L'Azienda Ulss 2 tramite la costituenda "Equipe Tutela Minori" - Distretto Pieve di Soligo assicura l'esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esse si articolano in:

a) Funzioni Tecniche

Tali funzioni riguarderanno le casistiche attualmente gestite da ogni singolo Servizio Sociale comunale che saranno gradualmente trasferite alla nuova Equipe Tutela Minori nel corso del primo biennio dalla data di applicazione della presente convenzione. In particolare vengono individuate due macro-fasi, così come di seguito descritte. Il dettaglio dei criteri per il passaggio dei casi è contenuto nel "Protocollo operativo per l'esercizio delle funzioni di tutela minorile nell'ambito del Distretto Pieve di Soligo":

FASE A:

1) Casistica prevista dall'art. 23 lettera C del DPR 616/77:

Interventi riguardanti **minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria** nell'ambito della competenza amministrativa e civile prevista dall'art.23-lettera c del DPR 616/77.

2) Casistica relativa a minori inseriti in Comunità educativa, Comunità educativa-riabilitativa (C.E.R.) e Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) in forma residenziale, anche in ambito di "beneficità" (Linee Guida Regionali "La cura e la segnalazione" - anno 2008).

3) Casistica relativa a minori in affidamento etero familiare in forma residenziale (art. 4 L. 184/83), anche in ambito di "beneficità".

4) Minori inseriti in strutture con progetti di diurno e/o minori in affidamento eterofamiliare diurno, sia nell'ambito del principio di legalità che di beneficià, ove siano definiti obiettivi di tutela e/o protezione del minore, esplicitati nell'ambito del Progetto Quadro elaborato dai servizi coinvolti e valutato ed approvato in sede di UVMD.

5) Minori stranieri non accompagnati per i quali si è verificato l'effettivo stato di abbandono, accertato da parte delle autorità competenti e secondo le disposizioni vigenti in materia.

FASE B:

Estensione della delega, compatibilmente con le risorse assegnate, ai minori ad elevato rischio di istituzionalizzazione per i quali è stata effettuata una valutazione multidisciplinare ed inter-istituzionale in sede di UVMD. Attraverso tale valutazione verrà definito se la situazione analizzata necessita di un intervento di tutela o di un intervento territoriale da parte del Comune.

b) Funzioni Amministrative

c) Funzioni Economiche

Le Funzioni Tecniche e Amministrative saranno esplicitate nel documento "Protocollo operativo organizzazione dell'equipe" mentre le Funzioni Economiche sono esplicitate all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 3: RISORSE IMPIEGATE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI DELEGA

a) Composizione Equipe:

a1) FASE A:

FIGURA PROFESSIONALE	IMPEGNO ORE SETTIMANALI
Assistente Sociale	36
Assistente Sociale	36
Assistente Sociale	36
Psicologo	38
Operatore amministrativo	36
Operatore amministrativo	18
Consulente legale	Max 120 ore annue
Mediatore linguistico-culturale	Max. 40 ore annue
Educatore Professionale	36

a2) FASE B:

FIGURA PROFESSIONALE	ORE SETTIMANALI
Assistente Sociale	36
Psicologo	38
Psicologo	38
Operatore amministrativo	36
Operatore amministrativo	36
Consulente legale	Max 120 ore annue
Mediatore linguistico-culturale	Max. 80 ore annue
Educatore Professionale	72

Il coordinatore dell'Equipe Tutela Minori verrà individuato dal Direttore IAF e specificatamente incaricato.

L'organizzazione dell'Equipe sarà disciplinata nel documento "Protocollo operativo organizzazione dell'Equipe" adottato con successivo provvedimento.

La Sede dell'Equipe Tutela Minori sarà unica e verrà individuata dall'Azienda Ulss2 all'interno delle proprie strutture.

Vista la delicatezza e la particolarità dell'ambito di intervento dell'Equipe Tutela è necessario prevedere attività di formazione e supervisione continua. Sarà cura del Direttore dell'U.O.C. I.A.F.C. individuare le priorità emerse dai servizi.

B) Risorse strumentali e materiali

Sede	7 studi + archivio+ segreteria
arredi	per le stanze di cui sopra
Attrezzature informatiche	1 PC per ogni stanza
Auto aziendale	1
Cellulari	4 cellulari
Hardware e software dedicati	
Materiale testistico	Specifico dell'EQP tutela
Sistema registrazione audio e video	1
Specchio unidirezionale	1

Art. 4: SOGGETTO ATTUATORE DELLE FUNZIONI DELEGATE

L'Azienda Ulss n. 2 attua quanto previsto dalla presente convenzione attraverso la costituzione dell'Equipe Tutela Minori, così come definito all'art. 2, articolazione interna dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori. Esercita la funzione delegata in materia di tutela avvalendosi:

- della UVMD, come previsto dal "Regolamento per l'attività dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale – area minori", approvato e adottato con successivo provvedimento;
- della collaborazione dei Servizi Specialistici con rilevanza sanitaria;
- della collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni;
- di ogni altra risorsa disponibile sul territorio (associazioni di volontariato, singole famiglie, gruppi di auto aiuto, ecc.) funzionali alla risposta ai bisogni delle singole situazioni in carico.

L'Azienda Ulss n. 2 inoltre, attraverso l'U.O.C. I.A.F.C., gestisce i servizi educativi (educativa domiciliare e altri servizi a carattere educativo, anche in forma grupppale) e gli "spazi neutri" o incontri protetti per i casi in carico all'Equipe Tutela Minori, attraverso le risorse indicate nella presente convenzione.

Art. 5: IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

A) Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Art. 3, l'**Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo**:

1. garantisce l'operatività dell'Equipe Tutela Minori attraverso:
 - l'acquisizione del personale, di cui all'art. 3, avente requisiti professionali idonei, curandone la formazione continua;
 - individuando una idonea struttura dotata dei beni strumentali necessari e predisponendo quanto sia utile a garantire il corretto funzionamento dell'operatività, compatibilmente con le risorse rese disponibili;
2. monitora, mediante il Direttore dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori, le attività svolte, i risultati raggiunti e le eventuali criticità allo scopo di migliorare efficacia ed efficienza del servizio offerto;
3. fornisce, mediante il Direttore U.O.C. I.A.F.C., periodiche rendicontazioni di tipo statistico - contabile alla Direzione dell'Azienda Ulss n. 2 e al Comitato dei Sindaci Distretto Pieve di Soligo;
4. il Direttore U.O.C. I.A.F.C., inoltre condivide con il Gruppo Interistituzionale Comuni-Ulss (G.I.C.U.) i dati raccolti ai fini delle valutazioni del Comitato dei Sindaci;
5. gestisce e rendiconta alle Amministrazioni Comunali, le risorse finanziarie assegnate, come da articolo 6, e gli eventuali finanziamenti regionali e/o statali erogati in favore degli Enti locali relativamente alla materia oggetto della presente Convenzione;
6. trasmette, all'occorrenza ai singoli Comuni, dati e informazioni su richiesta specifica relativamente alla casistica in esame e alle spese sostenute o da sostenere. A tale scopo è necessario prevedere la messa a punto di un sistema informativo efficace, utile a monitorare l'attività dell'equipe e a fornire i dati necessari.

B) Al fine di consentire l'attuazione della delega, i **Comuni** secondo quanto disposto dall'Art. 2:

- assicurano il trasferimento delle risorse finanziarie sotto forma di quota solidale per l'attuazione di tutte le funzioni di cui all'oggetto della presente convenzione;
- provvedono, in quota parte a carico del singolo comune e in parte a carico del fondo solidale, come disposto all'art. 6, ad assumere i costi relativi all'inserimento dei minori (residenti o domiciliati nei casi previsti dalla norma) in idonei ambienti protetti individuati su progetto specifico approvato in UVMD;
- assicurano la collaborazione dei propri Servizi Sociali come declinato nel protocollo operativo;
- assicurano, attraverso gli operatori incaricati dei propri Uffici/Servizi e i rappresentanti del Comitato dei Sindaci, il rispetto della presente convenzione.

Art. 6: DETERMINAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI COSTI E RELATIVO FINANZIAMENTO

Per l'attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 afferenti all'Equipe Tutela Minori, i Comuni del Distretto Pieve di Soligo si impegnano a corrispondere all'Azienda Ulss n. 2 il finanziamento economico necessario, ad esclusione della quota sanitaria prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza, suddiviso come segue:

- **FONDO SOLIDALE**, calcolato sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, finanzia i seguenti costi:
 - il 100% degli oneri per il personale tecnico e amministrativo, della consulenza legale/mediazione e dei costi di gestione generali (funzionamento della sede amministrativa, quantificabili forfettariamente in misura percentuale dei costi diretti sostenuti per lo svolgimento dell'attività. Tale percentuale viene definita sulla base di un'analisi dei costi aziendali sostenuti, con aggiornamento annuale) per l'istituzione e la gestione dell'Equipe Tutela Minori. Il Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo, in sede di approvazione del Bilancio Economico di Previsione, può disporre l'incremento dei costi di gestione dell'Equipe nell'eventuale sopraggiunta necessità inerente l'organizzazione del servizio;
 - il 30% del costo complessivo delle quote per l'Affido familiare per i progetti approvati in UVMD;
 - il 30% del costo complessivo delle rette di inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per i progetti approvati in UVMD.

Il FONDO SOLIDALE si colloca all'interno della Quota Indistinta che i Comuni versano all'Azienda ULSS n. 2 per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di parte sociale;

- **QUOTA "COMUNE"**, da porre a carico del singolo Comune di residenza del minore, per i costi relativi a:
 - il 70% (quota residua) del costo complessivo delle quote per l'Affido Familiare per i progetti approvati in UVMD;
 - il 70% (quota residua) del costo complessivo delle rette di inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per i progetti approvati in UVMD.

Art. 7: GESTIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI ENTI FIRMATARI

Modalità di versamento all'Azienda Ulss n.2

I Comuni dovranno provvedere al versamento all'Azienda Ulss n. 2, Distretto Pieve di Soligo, della quota del FONDO SOLIDALE e della QUOTA COMUNE nelle seguenti modalità:

- FONDO SOLIDALE

L'importo è dato dal prodotto della quota capitaria per il numero di abitanti residenti in ogni singolo Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento sulla base del preventivo di spesa complessivo approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo in sede di approvazione del Bilancio Economico di Previsione. La quota capitaria, data dal rapporto tra la spesa complessiva preventivata, calcolata nelle modalità di cui al precedente art. 6, e il numero di abitanti è ricompresa nella Quota Indistinta che i Comuni versano all'Azienda ULSS n. 2 per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di parte sociale.

Si riportano i trimestri di finanziamento in carico al Comune, con le relative scadenze, utili a garantire il rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Azienda Ulss 2 delle fatture emesse dai fornitori che erogano le attività in parola:

- 1° trimestre dell'anno di riferimento, versamento entro il 31 gennaio;
- 2° trimestre dell'anno di riferimento, versamento entro il 31 marzo;
- 3° trimestre dell'anno di riferimento, versamento entro il 30 giugno;
- 4° trimestre dell'anno di riferimento, versamento entro il 30 settembre.

- **QUOTA COMUNE**

L'importo è dato dalla somma del 70% (quota residua) dei costi complessivi per l'Affido Familiare e delle rette di inserimento in strutture residenziali e/o semiresidenziali per i progetti approvati in UVMD di cui al precedente art. 6. A consuntivo, ogni trimestre, saranno emesse dedicate fatture da parte dell'Azienda Ulss n. 2 a carico di ogni singolo Comune.

Art. 8: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENTE

Ove l'attuale normativa lo consenta, in caso di compartecipazione da parte della famiglia, la quota viene definita all'interno del Progetto personalizzato, condiviso in UVMD. La quota di compartecipazione verrà versata al Comune da parte della famiglia/persona incaricata.

Se si verificano spese aggiuntive per il minore, non coperte dal costo della retta e dal Servizio Sanitario, a cui la famiglia non fosse in grado di provvedere, può rivolgersi al Comune di residenza per avviare una richiesta di sostegno economico.

Art. 9: ATTIVITA' DI VIGILANZA

I Comuni e l'Azienda Ulss verificano l'andamento del servizio. In particolare svolgono funzioni di:

- definizione del programma annuale del servizio e del fabbisogno finanziario;
- verifica dei risultati.

Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, a cadenza annuale o qualora se ne ravvisi la necessità, relaziona in merito alle attività svolte e ai risultati raggiunti, allo scopo di verificare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto.

Art. 10: CONTROVERSIE

Nel caso di controversie in ordine all'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, che non si siano potute risolvere in via amichevole, la competenza è devoluta al Foro di Treviso.

Art. 11: RECESSO E RISOLUZIONE

Il presente atto convenzionale decorre dal ed ha la validità di anni cinque.

Fatta salva la possibilità di eventuali evoluzioni in senso migliorativo della Convenzione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla stessa in caso di gravi e comprovate inadempienze relative al funzionamento del servizio e/o in caso di effettive e comprovate difficoltà ad assicurare gli impegni assunti con il presente atto; il recesso deve essere dato con un preavviso di almeno 6 mesi al fine di consentire l'espletamento dei necessari passaggi.

Art. 12 NORME FINALI

Per quanto non espressamente riportato dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

ALLEGATI:

- A. Protocollo Operativo per l'esercizio delle funzioni di tutela minorile nell'ambito del Distretto Pieve di Soligo**
- B. Regolamento per l'attività dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale – Area Minori**